

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.Lgs. 387/2003 art. 12 - D.D. n. 721-25095 del 8/9/2017 di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata a Hydro Pralafera S.a.s. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) in Comune di Luserna San Giovanni.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 721-25095 del 8/9/2017;

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. 28/3/2011, di autorizzare alla Hydro Pralafera Sas, con sede legale in Luserna San Giovanni Via Pralafera n. 43 - C.F./P.IVA n. 10924040016, la variante non sostanziale alla Autorizzazione Unica rilasciata ai medesimi soggetti con D.D. n. 870-31960 del 14/11/2016, per la realizzazione degli interventi riportati in premessa in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento;

2) sono fatte salve le premesse e le prescrizioni di cui alla citata D.D. n. 870-31960 del 14/11/2016 di Autorizzazione Unica già rilasciata, che rimangono valide per tutto quanto compatibile con il presente provvedimento, ivi compresi i termini già prescritti per la fine dei lavori, i collaudi di cui ai punti 3) e 10) del dispositivo e l'avvio dell'esercizio dell'impianto;

3) di approvare la variante non sostanziale al progetto definitivo assentito con la D.D. n. 870-31960 del 14/11/2016, costituita dagli interventi descritti negli elaborati di seguito elencati:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- parere in materia sanitaria;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto e alla soluzione delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti nell'area di intervento, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto, normativa in materia di bonifiche, ecc...);

5) di approvare e conservare agli atti la polizza fideiussoria citata in premessa, e di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui alla D.D. n. 870-31960 del 14/11/2016 e al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

6) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le

Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

7) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di atti di assenso facenti parte della Conferenza di Servizi;

8) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo di Stato.

(... omissis ...)"